



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

Ordinanza del Sindaco

Registro Ordinanze del Sindaco

N. 15 del 25/03/2020

Oggetto: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19 - ORDINANZA DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE, DEI PARCHI E VERDI PUBBLICI ATTREZZATI, DEL FONTANELLO DI ACQUA ALTA QUALITA' E SOSPENSIONE GIOCHI LECITI PRESSO EDICOLE E TABACCAI DAL 26 MARZO 2020 AL 3 APRILE 2020

Firmato Digitalmente
Il Sindaco

Gilda Diolaiuti

Pieve a Nievole, 25/03/2020

IL SINDACO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, che dispone, tra l'altro, che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo marzo 2020;

VISTA l'ordinanza regionale n. 7 del 4 marzo 2020, che definisce le strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza regionale n. 8 del 6 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo marzo e del 4 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza regionale n. 9 dell'8 marzo 2020 “*Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 che prevede l'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure indicate all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, con efficacia dal 10.03.2020 al 3.04.2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 che prevede ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con efficacia dal 12.03.2020 al 25.03.2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 che prevede ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con efficacia dal 23.03.2020 al 3.04.2020; e che proroga altresì le misure precedentemente adottate dal DPCM del 11.03.2020 fino al 3.04.2020;

RICHIAMATE le Ordinanze del Sindaco:

- n. 11 del 12.03.2020 – chiusura al pubblico del Cimitero Comunale dal 12 al 25 marzo 2020;
- n. 12 del 16.03.2020 – chiusura al pubblico di parchi e verdi pubblici del territorio comunale dal 16 al 25 marzo 2020;
- n. 13 del 16.03.2020 – chiusura al pubblico del Fontanello di Acqua ad Alta Qualità di Piazzale Don Marino Mori dal 16 al 25 marzo 2020;
- n. 14 del 18.03.2020 – sospensione giochi leciti presso edicole e tabaccai dal 18 al 25 marzo 2020;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica secondo quanto contenuto anche nei provvedimenti regionali e statali, secondo cui rilevano il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, l'incremento dei casi, oltre allo spostamento massivo della popolazione interessata dalla misure;

RITENUTO che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, anche ai Sindaci è imposta l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

CONSIDERATO che tutte le misure adottate dal Sindaco con le varie Ordinanze sopra richiamate devono essere prorogate, allo stato fino al 3 aprile 2020, non essendo mutati i presupposti per cui erano state adottate, richiamando qui le motivazioni puntualmente esposte nei singoli atti come parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente e indifferibile interesse pubblico;

CONSIDERATA, altresì, la ricorrenza dei presupposti per l'esercizio del potere di cui all'articolo 50, comma 5, del d.lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii. per il caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

TUTTO ciò premesso e considerato, prendendo atto di quanto disposto dal DPCM e dai provvedimenti citati,

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO che, trattandosi di un provvedimento urgente, non è necessaria la pubblicazione dell'avvio al procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90

ORDINA

per quanto espresso in premessa, **dal 26 marzo 2020 al 3 aprile 2020 compresi:**

- **la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale**, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, ed ammettendo in tali occasioni la presenza per l'estremo saluto solamente di coniuge e/o figli nel rispetto delle distanze interpersonali di cui all'allegato 1 lettera d) e delle altre prescrizioni del DPCM del 8.03.2020;

- la sospensione all'interno del cimitero comunale di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

- **la chiusura al pubblico dei parchi e verdi pubblici del territorio comunale:**

1. **Via Ancona retro Palestra Fanciullacci**
2. **Via Togliatti "healthy and friendly"**
3. **Via Milano (campo verde)**
4. **La Colonna (Via Amendola / Via Gobetti)**
5. **Via Empolese / Cantarelle**
6. **Via Lazio**
7. **Via Papa Giovanni XXIII**
8. **Riani (Via De Amicis / Via Carducci)**
9. **Piazza della Costituzione (area giochi)**
10. **Via Nova (Via F.lli Cervi);**

- **la chiusura al pubblico del fontanello "Acqua di Alta qualità" in Piazzale Don Marino Mori;**

- che gli **esercizi di edicole e tabaccai nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste, sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro**, ivi comprendendosi anche quelle che non si svolgono per il tramite di monitor e televisori, ma anche attraverso mezzi cartacei, quali i gratta e vinci, lotto e tipologie similari;

- e fatto salvo l'obbligo di rispettare eventuali ulteriori disposizioni che siano emanate da parte degli organismi sovraordinati preposti alla tutela della salute pubblica;

INFORMA

che, ai sensi della legge n.241/90, Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alessandro Rizzello del Settore

Tecnico Manutentivo e Ambiente del Comune di Pieve a Nievole;

A V V E R T E

- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno sanzionate a norma di Legge;

R I C O R D A

che resta in vigore l'Ordinanza del Sindaco n. 10 del 11.03.2020 che dispone **fino al 3 aprile 2020 compreso la sospensione dello svolgimento del mercato settimanale del sabato in Piazza XXVII Aprile;**

D I S P O N E

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni;
- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, sul sito del Comune;
- che gli organi di Polizia Locale e di Polizia di Stato siano deputati al controllo dell'osservanza del presente provvedimento.
- la trasmissione del presente provvedimento:
 - al responsabile della Ditte O.L.V. S.r.l. e Sintesi Soc. Coop. che svolgono i servizi cimiteriali
 - Gestori esterni dei verdi pubblici attrezzati;
 - Gestore servizio idrico Acque SpA
 - Azienda USL Toscana Centro – Servizio Igiene e sanità pubblica – Zona Valdiniievole

Dal Palazzo Comunale,

IL SINDACO
Gilda Diolaiuti ¹⁾

1) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è conservato presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art 3 del D.Lgs. 39/1993.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza del Sindaco n. 15 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve a Nievole dal 25/03/2020 al 09/04/2020 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole, 25/03/2020

Firmato Digitalmente
L'Addetto al Servizio
Alessandro Rizzello
